



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF140

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	ONERI NEL MOD. REDDITI - DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO FORMALE
RIFERIMENTI	CM 7/2017; ART. 36-TER DPR 600/73; ART. 35 DLGS 241/97
CIRCOLARE DEL	03/08/2017

Sintesi: in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi va posta particolare attenzione sulla corretta documentazione degli oneri deducibili o detraibili e ciò sia al fine di attribuire l'eventuale visto di conformità che al fine di superare un eventuale controllo formale dell'Ufficio.

La moltitudine di chiarimenti rilasciati nel tempo dalla prassi lasciava infatti numerosi dubbi, sia in relazione sia ad una eventuale "evoluzione interpretativa" dell'Agenzia che a possibili "estensioni analogiche" (in generale vietate in ambito tributario, ma spesso applicate dall'Agenzia) di chiarimenti forniti per situazioni analoghe a quelle affrontate in dichiarazione.

Per tale motivo appare particolarmente utile la "maxicircolare" 7/2017 dell'Agenzia, elaborata di concerto con la Consulta Nazionale dei CAF, che fa il "punto della situazione" aggiornato.

Di particolare interesse risultano il fatto, secondo l'Agenzia:

- nel controllo formale l'Ufficio deve limitarsi al controllo dei documenti che certificano la spesa (risolvendo il problema dei versamenti tramite C/C cointestati), operando in modo del tutto analogo a quanto deve effettuare il CAF/intermediario abilitato per rilasciare il visto di conformità
- al di fuori dei casi in cui l'agenzia ha ammesso l'attestazione sul documento di spesa (es: bonus edili), nel caso di spesa sostenuta per un familiare a carico diverso da ai figli (es: moglie) il documento deve essere obbligatoriamente intestato al contribuente (marito).

Con la pubblicazione della CM 7/2017, realizzata in esito a un "tavolo tecnico" svolto con la Consulta Nazionale dei CAF, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il **"punto della situazione"** per quanto attiene le **condizioni di deducibilità/detraibilità degli oneri**, riassumendo tutti i precedenti chiarimenti forniti nei vari documenti di prassi.

Appare quindi particolarmente prezioso, soprattutto in relazione a situazioni che, in precedenza, si presentavano dubbie o, comunque, definite da ampi margini di discrezionalità.

Nel seguito si affrontano gli aspetti formali che stanno alla base del principio di deducibilità e detraibilità degli oneri delle persone fisiche private, come riassunte nel "vademecum" dell'Agenzia.

SOSTENIMENTO DELLE SPESE - PRINCIPIO DI CASSA E RIMBORSI

Gli oneri indicati a quadro RP (deducibili o detraibili) si indicano applicando i seguenti concetti di base:

→ **principio di cassa** (è opportuno controllare la data riportata sul documento di spesa, posto che, in generale, rappresenta la data del pagamento), le cui principali fattispecie sono riassunte nel seguito:

TIPOLOGIE PAGAMENTO	MOMENTO RILEVANTE AI FINI IRPEF	Rif.
	PAGAMENTO	
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI	Momento della consegna materiale dell'assegno	CM 38/2010; RM 138/09
BONIFICO BANCARIO	Momento del materiale addebito sul C/C	CM 38/2010
CARTA DI CREDITO	Momento della transazione elettronica	RM 77/2007
PAGAMENTO TRAMITE FINANZIARIA	Momento del pagamento da parte dell'istituto finanziario	CM 10/2016
SOMME IN DEPOSITO AL NOTAIO	Nell'anno di costituzione del deposito (anche se i 60gg per l'emissione della parcella cadono l'anno successivo)	CM 19/2012



Bonifici di fine anno: in caso di bonifico effettuato:

- allo sportello: il materiale addebito avviene nello stesso momento
 - tramite home banking: nel caso in cui l'operazione si effettua
 - negli orari previsti dalla banca per la lavorazione dell'ordine: l'addebito avviene nello stesso giorno
 - in caso contrario (es: operazioni fatte in orari serali o notturni): l'addebito avviene il giorno successivo.
- In ogni caso non rileva la data valuta (che interessa la sola decorrenza degli interessi passivi).

→ **oneri rimborsati:** la deduzione/detrazione spetta solo per la **quota di spesa rimasta effettivamente a carico** del contribuente; dunque:

- in generale: non possono essere detratte spese che risultano rimborsate nel medesimo anno



Nota: in presenza di rimborso in anni successivi, occorre applicare la tassazione separata (v. quadro RM) dell'onere dedotto/detratto in precedenza.

- in deroga: per le spese sanitarie trovano applicazione dei criteri specifici nel caso:
 - di rimborsi della spesa derivanti a fronte di un onere sostenuto che non risulta detraibile (polizza assicurativa, ecc. – v. oltre)
 - per quanto riguarda la spesa esente da contributo al SSN per particolari patologie.

Limite di spesa: l'eventuale limite alla spesa deducibile/detraibile si applica all'eccedenza di spesa rispetto al rimborso (es: spese per asilo nido sostenute €. 1.000, rimborsate dal datore di lavoro per €. 800; l'onere rimasto a carico di €. 200 si detrae posto che risulta inferiore al limite di spesa di €. 632).

IL CONTROLLO FORMALE SUL “SOSTENIMENTO” DELLA SPESA

Nella prassi professionale spesso sorge il dubbio se l'Ufficio, in sede di controllo formale della documentazione in relazione agli oneri dedotti/detratti ex art. 36-ter Dpr 600/73:

- ⇒ debba limitarsi alla verifica dei soli documenti di spesa
- ⇒ possa richiedere la dimostrazione del pagamento.

Vi era, cioè, il dubbio se l'Ufficio fosse obbligato o meno ad effettuare i medesimi controlli cui sono tenuti CAF e professionisti abilitati nel compilare il 730 (come lasciavano intendere le circolari di prassi in materia di rilascio del visto di conformità).

La **CM 7/2017** ha, di fatto, “**ufficializzato**” tale impostazione, sostenendo che, in generale:

- **l'Ufficio non può richiedere la prova del pagamento** (ordine di bonifico; addebito in C/C, ecc.)
- ma deve **limitarsi ad un controllo formale sui documenti di spesa** (ivi incluse le ricevute di pagamento rilasciate in caso di pagamento in contanti).

In sostanza, si può parlare di una sorta di “**presunzione assoluta**” di **sostenimento dell'onere** nel caso in cui si sia in possesso di una documentazione intestata rilasciata dal percipiente.



C/C cointestati: con tale impostazione viene risolto il problema delle spese pagate tramite C/C cointestati tra coniugi (o, addirittura, pagate con C/C intestato esclusivamente ad un coniuge): il rilascio della fattura/ricevuta fiscale o altro documento di spesa intestato esclusivamente ad un coniuge (o all'altro coniuge) fa presumere che questi ne abbia sostenuto integralmente la spesa (senza che l'Ufficio possa richiedere copia degli estratti conto bancari o altra documentazione).


Pertanto, in tutti i casi in cui l'Agenzia ha espressamente chiarito la possibilità di autocertificare la quota di spesa sostenuta (es: detrazione per i cd. “bonus edil”), è possibile trasferire la detrazione sul soggetto che non risulta formalmente intestatario del documento di spesa.



CM 7/2017 "Premessa La presente Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti alla luce delle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazioni dei redditi 2017 (periodo d'imposta 2016), dei quesiti posti dai contribuenti all'Agenzia delle entrate in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Contiene, inoltre, un'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità. Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. In entrambi i casi non potranno essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione.

Rimane fermo il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo decreto



DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

La CM 7/2017 richiama gli obblighi previsti dallo Statuto del Contribuente (art.6 c. 4 L. 212/2000): al fine di non aggravare gli adempimenti dei contribuenti destinatari di una richiesta di documentazione, è fatto divieto di richiedere documentazione di cui sia già in possesso l'Amministrazione finanziaria o altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente (es: certificati di Stato famiglia, ecc.).

Tale aspetto **non si estende alle comunicazioni effettuate all'Anagrafe tributaria dai prestatori/fornitori** nei confronti dei contribuenti (es: spese mediche comunicate tramite il sistema TS) di cui l'Agenzia si è avvalsa per la predisposizione del 730 precompilato.

ONERI SOSTENUTI PER I FAMILIARI

Gli oneri deducibili o detraibili:

- in generale: spettano al solo contribuente che li ha sostenuti (come da documento di spesa)
- in deroga: in alcuni casi è disposta la possibilità di detrarre/dedurre la spesa anche se sostenuta nell'interesse di familiari, essendo il concetto talvolta limitato i soli familiari **"a carico"** ed altre volte esteso **anche ai familiari "non a carico"**.

NEW

NOVITA' – UNIONI CIVILI - la L. 76/2016 "Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze" (cd "legge Cirinnà") - equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio **quello prodotto dalle unioni civili**

Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto (ex art. 1 c. 36 e 37 L. n. 76/2016), tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune..



ATTENZIONE - irrilevanza della percentuale di detrazioni dei figli a carico

La ripartizione degli oneri sostenuti per i figli a carico (CM 11/2007):

- ➔ guarda alla sola **percentuale di spesa sostenuta da ciascun genitore**
- ➔ **non essendo influenzata dalla percentuale di attribuzione delle detrazioni** per figli a carico (50% a ciascun genitore o 100% al genitore con il reddito maggiore)

L'onere è detraibile anche per il coniuge che ha sostenuto la spesa anche se non fruisce della detrazione per il figlio a carico (in quanto ne fruisce per il 100% l'altro genitore).



Esempio: due coniugi hanno un figlio adolescente, in relazione al quale si accordano nell'attribuire la relativa detrazione interamente al marito, con il reddito più elevato.

Per l'abbonamento dell'attività sportiva del figlio la madre si trova ad aver sostenuto la spesa di 200 €

- tale spesa risulta detraibile per la madre
- ancorché la stessa non indichi il figlio tra i familiari a carico.

Mod Redditi della madre

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO CON DISABILITÀ	1	X CONIUGE	MRCRSS67P21L378W	-			
	2	F1 PRIMO FIGLIO					
	3	F FIGLIO					
	4	F FIGLIO					
	5	F FIGLIO					
	6	F FIGLIO					
	7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

Il figlio non è tra i familiari a carico ...

RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale						
RP8	Altre spese						
RP9	Altre spese						

... ma gli oneri per lui sostenuti sono detraibili

Codice spesa	1	2	
	16	2	200,00
Codice spesa	1	2	,00

DOCUMENTO DI SPESA PER LA DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ

Il beneficio spetta, in generale, al soggetto cui è intestato il documento che certifica la spesa.

SPESA SOSTENUTA PER IL FAMILIARE A CARICO

Se l'onere è sostenuto per il familiare a carico (CM 7/2017):


- ➔ in generale: il documento di spesa va **intestato al contribuente che intende detrarre/dedurre**




Esempio: spesa sanitaria **sostenuta dal marito per la moglie a carico**: se il documento di spesa:

- è intestato al marito: quest'ultimo può detrarre la spesa
- è **intestato alla moglie**: la **detrazione non spetta al marito** (ma solo alla moglie; anche se "a carico", questa potrebbe avere interesse a presentare la dichiarazione).

- ➔ in deroga: **nel solo caso dei figli**, il documento può essere intestato:
 - ⇒ ad un solo **genitore** (es: padre): solo quest'ultimo può detrarre la spesa (non anche la madre)
 - ⇒ **al figlio**: per individuare il soggetto cui spetta la detrazione occorre distinguere i seguenti casi:

GENITORE	SPESE SOSTENUTE PER IL FIGLIO A CARICO
nessuno è fiscalmente a carico l'uno dell'altro	<ul style="list-style-type: none"> si presumono suddivise al 50% tra i genitori: non viene apposta alcuna annotazione se gli stessi intendano dividere le spese in percentuale diversa: sul documento deve essere attestata la percentuale di ripartizione <p> ATTENZIONE: è possibile attestare che la spesa è stata integralmente sostenuta da uno solo di essi: a quest'ultimo spetta la deduzione/detrazione</p>
Uno è fiscalmente a carico dell'altro	vanno attribuite interamente al coniuge non a carico

 **N.B:** la medesima attestazione di effettivo sostenimento della spesa si ritiene ammessa anche nel caso in cui il documento di spesa sia intestato ad entrambi i genitori.

 **CM 7/2017 - Oneri sostenuti per i familiari a carico:** "il CAF o il professionista abilitato non deve effettuare alcuna verifica sull'esistenza della qualità di familiare a carico, ma deve verificare i requisiti oggettivi di detti oneri (CM 15/2005) Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:

- se l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa (Circolare 3.05.1996 n. 108, risposta 2.4.6);
- se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione. Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono, comunque, ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro quest'ultimo può portare sempre in detrazione l'intera spesa sostenuta (Circolare 16.02.2007 n. 11, risposta 2.1)".

Esempio1

Fattura del dentista intestata al padre
Bruno per le cure del figlio (a carico)
Pietro: detrae il padre

BIANCHI MARCO - Medico Dentista
VIA BOLZANO 10 - 38100 TRENTO
PI: 01001010100
Fattura 380 - 29.9.2016

Spett. le
ROSSI BRUNO
Via Venezia 15, Verona
CF: RSSBRN.....

Otturazione n. 2 carie al paziente Rossi Pietro
Imponibile **350,00**
IVA esente art. 10 -
TOTALE DOCUMENTO --> **350,00**

Esempio2


Fattura del dentista intestata al figlio:
la detrazione può essere fruita:

- da entrambi i genitori al 50%
- al 100% da uno solo dei genitori:
 - se l'onere è stato sostenuto solo da quest'ultimo
 - o se l'altro genitore è a carico.

BIANCHI MARCO - Medico Dentista
...
Fattura 380 - 29.9.2016

Spett. le
ROSSI PIETRO
CF: RSSPTR.....

Otturazione n. 2 carie al paziente Rossi Pietro
Imponibile **350,00**
IVA esente art. 10 -
TOTALE DOCUMENTO --> **350,00**



ATTENZIONE - L'Agenzia delle Entrate ribadisce l'importanza dell'intestazione del documento di spesa; le spese che risultino (CM 7/2017):

→ intestate al contribuente (es: padre/marito)

→ e sostenute nell'interesse di un familiare (figlio/moglie), che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico non danno diritto alla detrazione

- né alla persona che ha sostenuto l'onere (in quanto il figlio/moglie non è a carico)
- né al familiare (il figlio/moglie non è in possesso di un documento di spesa a lui/lei intestato).



BONUS EDILI: regole del tutto particolari valgono per i lavori di ripristino del patrimonio immobiliare e risparmio energetico, nell'ambito dei quali, è ammesso che il soggetto legittimato attesti di aver sostenuto le spese, indipendentemente dall'intestatario del documento (a nulla rilevando il fatto che non spetti la detrazione per spesa sostenuta a favore del familiare, ma sorga un diritto alla detrazione "a titolo originario").

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

La regola esposta trova una **parziale eccezione** per quanto attiene i versamenti contributivi nell'ambito di **un'impresa familiare**, considerato che il titolare è obbligato a effettuare il versamenti anche per conto di collaboratori/coadiutori familiari.

IMPRESA FAMILIARE - DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI PER IL COLLABORATORE

In presenza di impresa familiare (artigiana o commerciale):

- il titolare è obbligato al versamento dei contributi Gestione IVS anche per conto dei familiari (collaboratori familiari o coadiutori/coadiuvanti)
- sui quali può effettuare la "rivalsa" (cioè il riaddebito di quanto versato per loro conto).



Nota: il versamento viene comunque accreditato sulla posizione previdenziale del collaboratore.

Considerati i principi generali secondo cui un onere risulta deducibile, e cioè:

- se rimasto **effettivamente a carico**
- ed anche se **versato nell'interesse di un familiare a carico** (purché il documento di spesa sia intestato al contribuente che intende dedurre l'onere versato per il familiare)

i contributi versati per il collaboratore risultano deducibili da parte:

- ⇒ del collaboratore stesso: se questi non è a carico del titolare e quest'ultimo abbia effettuato la rivalsa dei contributi versati per conto del collaboratore
- ⇒ del titolare: se il collaboratore è a carico e il titolare non ha effettuato la rivalsa nei suoi confronti.



Regimi agevolati: quest'ultima situazione ricorre spesso nell'impresa familiare in regime agevolato dei minimi o forfettario:

- il reddito è imputato al solo titolare e, dunque, il collaboratore è a carico se non possiede altri redditi
- in tal caso il titolare non deve effettuare la rivalsa e può dedurre a quadro LM anche tali contributi.

COLLABORATORE FISCALMENTE	RIVALSA	ONERE DEDUCIBILE DA PARTE DI
a carico	esercitata	-
	non esercitata	titolare
non a carico	esercitata	collaboratore
	non esercitata	-

IMPRENDITORE INDIVIDUALE/PROFESSIONISTA

A soluzione diversa si deve giungere nel caso di un **imprenditore individuale** (o di un professionista per quanto attiene la gestione separata Inps) che risulti a carico (in quanto non ha prodotto un reddito superiore a € 2.840); in tal caso, infatti:

- in generale l'**F24 è intestato all'imprenditore**
- dunque il familiare non è in possesso di un documento che lo indica come intestatario (mentre si ritiene non rilevi la prova di aver "sostenuto" la spesa nel controllo formale, come chiarito in precedenza) e, pertanto, occorrerà distinguere il caso in cui tale contribuente sia:
 - **un figlio**: si applicherà la regola secondo cui i genitori possono dedurre l'onere (al 50% ciascuno o in percentuale diversa previa attestazione sul documento di spesa)
 - **un familiare diverso** (es: la moglie): in tal caso il congiunto di cui è a carico (marito) non può dedurre l'onere.



Esempio: un giovane imprenditore ha iniziato l'attività nel 2016, generando una perdita fiscale e versando, dunque, i contributi IVS calcolati sul cd. "minimale".

I genitori di cui il giovane è a carico possono dedurre i contributi IVS al 50%.

Al contrario, laddove l'imprenditore fosse coniugato e risulti a carico della moglie, quest'ultima non potrà dedurre il contributo IVS versato dal marito, per carenza di intestazione del documento di spesa.

CASI PARTICOLARI

Nei seguenti casi trovano applicazione delle regole particolari

- **eredi**: hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso
- **soci di società semplici/commerciali in regime di trasparenza**: hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, in base alla partecipazioni agli utili.

Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RP.